

Veicoli e trasporti eccezionali, nuovi chiarimenti dal MIT

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2015</div> <div id = "day">06</div><div id = "month">Agosto</div></div>

Una circolare del Ministero dei Trasporti fornisce alcune precisazioni in merito ai veicoli e trasporti eccezionali.



La nota in questione espone ulteriori indicazioni a seguito di alcune difformità applicative emerse della Direttiva n° 4214 del 10 Settembre 2014, emessa dopo l'introduzione nel 2013 del Regolamento attuativo del Codice della strada in materia di trasporti eccezionali ([qui](#) potete visionare un approfondimento).

La prima precisazione riguarda il **preavviso di transito**: gli enti proprietari possono richiedere la comunicazione di transito in caso di prescrizione di scorta, al fine di tutelare le infrastrutture stradali e la sicurezza della circolazione.

Altra importante novità riguarda il **comodato d'uso e la locazione**, viste le [recenti modifiche in materia](#) , che riepilogano quali casi e in quali condizioni sono ammessi la locazione (senza conducente) e il comodato d'uso (gratuito), visto che la normativa in tema di intestazione temporanea dei veicoli

è regolamentata da una normativa speciale, in parte parte di origine comunitaria.

È stato dunque annullato e sostituito il punto 7 della direttiva n° 4214 con quanto segue: "Per i trasporti internazionali, si evidenzia che le autorizzazioni per i trasporti eccezionali presuppongono il rispetto delle norme (comunitarie, bilaterali e CEMT) che disciplinano l'autotrasporto internazionale. Pertanto possono essere conseguite autorizzazioni per trasporti eccezionali (per la parte che interessa il territorio italiano) ai fini del trasporto internazionale per il quale è richiesta la licenza comunitaria ovvero l'autorizzazione bilaterale o CEMT".

Sempre in tema di **intestazione temporanea dei veicoli**, tale punto ricorda che i **documenti di controllo**

devono essere in linea con quanto segue:

- devono essere redatti in forma scritta e contenere almeno il nome dell'impresa locatrice/comodatrice e di quella locataria/comodataria, la data e la durata del contratto e i dati di identificazione del veicolo locato/comodato; - il contratto deve essere registrato nei casi previsti dalla citata circolare n. 5681 del 16/3/2015;
- copia del contratto deve essere tenuta a bordo del veicolo;
- la durata dell'autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto.

Per quanto riguarda la **descrizione, massa e dimensioni del carico**, viene ricordato che il Regolamento (art. 14) prevede l'obbligo di una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio. Non è consentito derogare dai limiti imposti dallo stesso Regolamento "sfruttando le dimensioni dell'eventuale imballaggio impiegato".

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva prevista dal regolamento deve essere resa con firma leggibile dal committente che, a seconda dei casi, può essere il proprietario o il produttore della merce trasportata.

Nella domanda di transito deve essere inoltre indicato tutto il percorso, specificando gli indirizzi di carico e scarico. La nota rammenta che gli enti proprietari e i concessionari sono tenuti a condividere le informazioni sul transito, oltre ad effettuare verifiche e controlli, per tutelare le infrastrutture gestite.

Il quarto punto della circolare è incentrata sui **mezzi d'opera**, evidenziando come un veicolo con queste caratteristiche deve essere obbligatoriamente classificato, come con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come mezzo d'opera. Questi possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari (omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45).

Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione al transito "i mezzi d'opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall'art. 54, c. 1, lettera n del Codice), nonché di quelli assimilati indicati dall'art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili".

Nonostante la deroga, questi devono pagare l'indennizzo di usura per poter circolare sulla viabilità ordinaria, mentre per le autostrade occorre versare un'ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%.

[CIRCOLARE N° 3756 DEL 27 LUGLIO 2015](#)

© TN Trasportnotizie - Riproduzione riservata

